



MySolution | **Formazione**

Decreto Sostegni ter: le misure
per le imprese

Risposte a Quesiti

Carla De Luca e Mauro Nicola

Assegno Unico Universale

Assegno Unico Universale

Matrimonio annullato dalla Sacra Rota e annullamento anche ai fini civilistici. Unico figlio minore di anni 18 affidato congiuntamente ad entrambi i genitori.

Figlio convivente con la madre.

Chi ha diritto a richiedere l'Assegno Unico Universale: la madre o entrambi i genitori?

Come considerare i valori Isee per determinare la misura eventuale dell'assegno: ognuno fa riferimento nella richiesta al proprio valore Isee o bisogna considerare la somma di entrambi?

Le domande di assegno unico in caso di genitori separati con affido congiunto devono quindi essere due. Ma, ai fini Isee, il reddito da indicare è, per ognuno dei genitori, il proprio senza la necessità di indicare anche quello dell'altro genitore?

Assegno Unico Universale

L'Assegno unico per figli a carico è corrisposto dall'INPS al richiedente oppure (su richiesta, anche successiva) in pari misura tra coloro che esercitano la **responsabilità genitoriale**.

In generale, il pagamento è effettuato in misura intera al richiedente con possibilità di indicare nella domanda anche i dati di pagamento dell'altro genitore, se si richiede l'erogazione in misura ripartita. Qualora i genitori del minore siano separati:

- se il figlio è in **affidamento esclusivo**, il pagamento in misura intera spetta al genitore affidatario ed il richiedente opta per la richiesta dell'importo al 100%;
- chi ha la **custodia condivisa** può chiedere il pagamento al 50%, indicando anche l'IBAN dell'altro genitore.

Nel caso di **affidamento condiviso e collocamento del minore presso il richiedente**, si può anche optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva la possibilità per l'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.

Assegno Unico Universale

L'ISEE richiesto per l'assegno unico, in ogni caso, è quello dei figli per i quali si richiede la misura e, pertanto, deve essere quello del nucleo familiare a cui i figli appartengono, indipendentemente da quale dei due genitori presenta la richiesta.

Nella domanda di assegno unico, infatti, si deve specificare il codice fiscale del figlio (o dei figli) per i quali si richiede il beneficio e va dichiarato se si è in possesso di un ISEE in corso di validità (Isee che può essere integrato anche in un secondo tempo). Sarà poi l'INPS a procedere nella ricerca dell'ISEE in cui il codice fiscale del minore è presente. Nel caso del quesito, quindi, l'ISEE determinante è quello della madre nel cui nucleo familiare è presente il figlio minore. L'importo dell'assegno unico spettante, quindi, sarà calcolato sull'ISEE del nucleo familiare del figlio per cui si richiede l'assegno come specifica anche l'INPS nella pagina dedicata alla nuova misura “in base all' ISEE eventualmente presentato **del nucleo familiare del figlio beneficiario**”.

Il genitore separato o divorziato che ha residenza diversa dai figli non viene attratto come componente aggiuntiva ai fini ISEE e pertanto i suoi redditi non devono essere indicati nella DSU.

Assegno Unico Universale

Mia figlia, studentessa universitaria, compie i suoi 21 anni il giorno 31.03.2022. Per il mese di marzo mi spetterebbe l'Assegno Unico o la detrazione per carichi di famiglia? In caso di affermazione positiva per l'Assegno Unico, è opportuno presentare domanda all'Inps per un solo mese o posso scegliere in alternativa la detrazione?

Assegno Unico Universale

Le detrazioni figli a carico non vengono assorbite del tutto dal nuovo AUU, poiché restano in vigore anche dopo marzo 2022 per tutti i figli che rimangono al di fuori della fruizione dell'assegno unico. Coloro, quindi, che attualmente percepiscono le **detrazioni per figli a carico con età superiore ai 21 anni**, per i quali l'assegno unico non spetta, continueranno a fruirne anche dopo marzo 2022.

Le detrazioni per i familiari a carico, di fatto, non sono abolite del tutto ma solo per i figli a carico con età **compresa tra 0 e 21 anni e solo qualora rientrino nella platea dei beneficiari dell'assegno unico**.

Da tenere presente, però, che le detrazioni maggiorate per i figli invalidi spariranno anche al di sopra dei 21 anni poiché per i genitori di figli con invalidità l'erogazione dell'assegno unico è previsto anche dopo il compimento dei 21 anni.

Abrogate, invece, le detrazioni ulteriori riconosciute alle famiglie numerose e questo a prescindere dalla titolarità o meno dell'assegno unico per i figli. A venire meno, quindi, è il bonus di 1200 euro riconosciuto alle famiglie che hanno almeno 4 figli a carico.

Assegno Unico Universale

In mancanza del diritto a percepire l'assegno unico universale rimangono in vigore per il 2022 le detrazioni d'imposta in busta paga per i figli fiscalmente a carico?

Assegno Unico Universale

Le detrazioni per i familiari a carico, di fatto, non sono abolite del tutto ma solo per i figli a carico con età **compresa tra 0 e 21 anni e solo qualora rientrino nella platea dei beneficiari dell'assegno unico.**

Assegno Unico Universale

Nel calcolo dell' ISEE per l'assegno unico per i figli, nel caso di 2 genitori non sposati e non conviventi rientra solo il coniuge che fa nucleo familiare con i 2 figli o comunque tutti e due i genitori?

Assegno Unico Universale

Chi presenta domanda del beneficio deve essere il genitore presente nel nucleo familiare del figlio (o dei figli, per le famiglie più numerose). L'importo del beneficio, infatti, verrà calcolato proprio in base all'ISEE del nucleo familiare di cui i figli fanno parte.

A tal proposito, ricordiamo che il nucleo familiare ai fini ISEE è così formato:

- componenti presenti nello stato di famiglia, quindi con lo stesso indirizzo di residenza;
- eventuali componenti residenti altrove ma comunque a carico di una persona presente nello stato di famiglia;
- la coppia sposata fa parte del medesimo nucleo familiare ai fini ISEE anche in caso di due diverse residenze.

Nel caso della coppia non sposata e non convivente il **nucleo familiare è quello formato dal genitore e dai figli che convivono sotto lo stesso tetto**. L'altro genitore, invece, farà nucleo a sé (ed eventualmente con gli altri componenti con cui convive).

Assegno Unico Universale

In tale caso, però, la **normativa sull'ISEE richiede che il genitore non convivente venga comunque aggregato al nucleo familiare del minore eccetto** quando:

- risulta sposato con una persona diversa dall'altro genitore. Attenzione, è il genitore non convivente ad aver contratto un nuovo matrimonio, non l'altro;
- risulta avere figli con una persona diversa dall'altro genitore (vale quanto detto in precedenza);
- è obbligato, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, al versamento di assegni periodici diretti al mantenimento dei figli;
- è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato allontanato dalla residenza familiare;
- è stato accertato estraneo in termini di rapporti affettivi ed economici, in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Questo vale sia qualora tra la coppia di genitori ci sia ancora un vincolo affettivo che nel caso contrario. Eccetto i casi in cui sussista una delle seguenti condizioni, quindi, **nell'ISEE andranno comunque considerati redditi e patrimoni dell'altro genitore, anche se non convivente.**

Assegno Unico Universale

Due genitori conviventi (non sposati) con tre figli, in cui solo il padre lavora, l'assegno spetta al padre in misura intera (essendo la madre priva di qualsiasi reddito) oppure anche la madre (priva di reddito) può chiedere l'assegno?

Assegno Unico Universale

Nel messaggio 4748 del 31 dicembre 2021 l'INPS chiarisce che *“La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021, a prescindere dall'appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.”*

Anche la madre può avere l'AUU al 50%.

L'assegno unico spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito. L'assegno, erogato tramite bonifico sul conto corrente dei genitori, è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minore a carico, e fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di alcune condizioni, e decorre già dal settimo mese di gravidanza.

Assegno Unico Universale

Serve ancora compilare Isee se si sa già a priori che supera il reddito di € 40.000?

Se si presenta la domanda senza Isee si riceve comunque l'assegno unico?

Assegno Unico Universale

E' possibile evitare la presentazione dell'ISEE e ottenere l'importo minimo dell'AUU (50 euro mese per figlio minorenni). Non è un obbligo presentarlo.

L'importo dell'assegno unico è determinato dall'ISEE. Se non si presenta l'ISEE, infatti, la somma riconosciuta sarà quella prevista per i nuclei familiari con ISEE superiore a 40mila euro, ovvero il minimo riconosciuto di 50 euro.

Quali sono i requisiti per aver diritto alle maggiorazioni per l'assegno unico?

Assegno Unico Universale

Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell'ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.

A questa base si sommano varie **maggiorazioni** per:

- 1) ogni figlio successivo al secondo;
- 2) famiglie numerose;
- 3) figli con disabilità;
- 4) madri di età inferiore ai 21 anni;
- 5) nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro. Esempi di importi mensili per figlio spettanti in base all'ISEE

	Importi assegno			Maggiorazioni				Maggiorazioni legate alla disabilità			
	figlio minorenni	figlio maggiorenne fino a 21 anni	figlio disabile da 21 anni in su	per ciascun figlio dal terzo in poi	per ciascun figlio in caso di genitori entrambi lavoratori	per ciascun figlio in caso di madre con meno di 21 anni	per nucleo con 4 o più figli	figlio minorenni non autosufficiente	figlio minorenni con disabilità grave	figlio minorenni con disabilità media	figlio maggiorenne con disabilità
Fino a 15 mila euro	175	85	85	85	30						
20 mila euro	150	73	73	71	24						
25 mila euro	125	61	61	57	18	20	100	105	95	85	80
30 mila euro	100	49	49	43	12						
35 mila euro	75	37	37	29	6						
da 40 mila euro	50	25	25	15	0						

Assegno Unico Universale

Per i figli superiori a 22 anni a cui non spetta l'assegno unico le detrazioni per spese mediche - università etc. possono essere comunque detratte dai genitori?

I figli maggiorenni studenti universitari a carico spariscono? Per loro non va nessuna detrazione?

Assegno Unico Universale

Vanno a decadere solo le detrazioni per i figli fino a 21 anni di età che rientrano nell'attuazione del nuovo beneficio, ma **restano invece completamente invariati i diritti per le detrazioni delle spese sostenute per i familiari a carico (anche per i figli) che accordano una detrazione/deduzione in dichiarazione dei redditi**. Quindi, anche dopo l'introduzione dell'assegno unico si potrà ancora fruire delle detrazioni sulle spese sostenute per i figli a carico di qualsiasi età, come ad esempio quelle relative alle spese di istruzione, le spese mediche e sanitarie, le spese per l'abbonamento del trasporto pubblico, ecc.

L'assegno unico spetta al genitore residente in Italia di figlio minore residente all'estero con l'altro genitore?

Assegno Unico Universale

Chi vuole chiedere l'assegno unico deve essere in possesso dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi oppure titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia;
- essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale

Assegno Unico Universale

Un lavoratore frontaliere che percepisce assegno per i figli in Svizzera e ha reddito anche in Italia può chiedere l'assegno unico?

Assegno Unico Universale

In base alla normativa europea, i frontalieri hanno diritto a percepire l'assegno familiare in Svizzera alle stesse condizioni dei lavoratori residenti.

Tuttavia l'altro genitore – in certi casi – dovrà prima procedere a richiedere in Italia il nuovo assegno unico.

Tutti i frontalieri che già oggi ricevono gli assegni familiari dallo IAS istituto assicurazioni sociali continueranno a riceverli senza modifiche né interruzioni fino al 28 febbraio 2022.

Nei primi giorni di febbraio, i frontalieri riceveranno dallo IAS un documento ufficiale con l'indicazione di procedere al rinnovo degli assegni familiari in Svizzera dal 1° marzo in poi. Per farlo dovranno scaricare un apposito formulario sul sito dello IAS – (www.iasticino.ch).

Questa comunicazione verrà spedita al lavoratore ed anche al datore di lavoro (per evitare ritardi).

Nel formulario il lavoratore certificherà la propria situazione familiare, specificando i propri dati oltre a quelli dei figli e dell'altro genitore.

Assegno Unico Universale

Se l'altro genitore lavora in Italia (come dipendente o come autonomo) o percepisce un'indennità di disoccupazione, il frontaliere dovrà compilare anche il modulo E-411 (la parte A, punti 1, 2, 3 e 4). Il modulo E-411 sarà sempre allegato al formulario. In questo caso l'altro genitore dovrà avviare in Italia la richiesta dell'assegno unico.

Se al contrario **l'altro genitore è inoccupato (casalingo/a), il frontaliere non dovrà compilare il modulo E-411.** In tal caso l'altro genitore non avrà l'obbligo di richiedere prima l'assegno unico in Italia per ricevere l'assegno svizzero. Andrà anche allegata una autocertificazione dello status di inoccupato/a e la copia della carta d'identità.

Il formulario con gli eventuali allegati andranno quindi spediti allo IAS.

Nel caso in cui l'altro genitore lavora in Italia o percepisce la disoccupazione, lo IAS procederà a contattare l'INPS territoriale di competenza per farsi certificare gli importi dell'assegno unico pagati in Italia all'altro genitore. Una volta ricevuta risposta dall'INPS, lo IAS erogherà al frontaliere la differenza tra l'assegno intero e quanto già pagato dall'INPS in Italia all'altro genitore.

Nel caso in cui l'altro genitore sia inoccupato, lo IAS procederà a pagare al frontaliere l'importo intero direttamente in Svizzera.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano frontalieri, lo IAS procederà a pagare l'importo intero in Svizzera al genitore che ha il reddito più alto (o – nel caso di genitori separati – a chi convive con i figli). In questo caso i genitori non dovranno quindi richiedere l'assegno unico in Italia.

Assegno Unico Universale

Ambito di applicazione

Le indicazioni qui riportate valgono unicamente per i **lavoratori assoggettati allo IAS** (che sono la maggior parte).

Alcuni datori di lavoro ubicati in Ticino sono tuttavia assoggettati ad **altre Casse di compensazione**.

In tal caso questi lavoratori dovranno attendere informazioni più precise dal proprio HR o dalla propria amministrazione.

Per i frontalieri che saranno interessati allo scambio di dati con l'INPS si prevede un **blocco momentaneo degli assegni di almeno due mesi (il pagamento sarà comunque retroattivo)**.

I frontalieri hanno da sempre diritto a percepire l'assegno familiare in Svizzera. Tuttavia (in base alle direttive europee) l'altro genitore deve prima richiedere l'assegno familiare in Italia a patto che ne abbia diritto.

La Svizzera eroga poi al frontaliere la differenza tra l'assegno svizzero e quello italiano.

Come detto, a differenza del passato, con l'avvento del nuovo assegno unico a partire da marzo 2022 tutti i genitori d'Italia avranno diritto ad un importo minimo dall'INPS (quindi tutti i partner dei frontalieri potranno richiederlo).

Si tratta ora di capire se le Casse di compensazione svizzere vorranno scalare dall'assegno svizzero l'importo dell'assegno unico italiano. Usiamo il condizionale in quanto il Regolamento europeo prevede formalmente la possibilità di erogare comunque l'importo intero senza scalare l'assegno italiano qualora quest'ultimo sia legato al criterio della residenza e non al criterio «dell'aver un lavoro» (l'assegno unico sarà appunto legato al solo fatto di risiedere in Italia).

Settore wedding,
intrattenimento, HORECA

Per il CFP del settore wedding bisogna fare riferimento ai codici ATECO?

Settore wedding, intrattenimento, HORECA

In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica, sono stati stanziati nuovi fondi per *wedding* e il settore intrattenimento.

Il provvedimento rinomina i contributi previsti dal articolo 1-ter del DL "Sostegni-bis", ora chiamati "Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'horeca e altri settori in difficoltà", e stanziava 40 milioni di euro da spendere nel 2022 come limite massimo di spesa ampliando anche la platea dei beneficiari.

Destinatari del contributo sono le imprese di *catering* per eventi e *banqueting*, organizzatrici di feste e cerimonie, ristoranti, bar ed esercizi simili senza cucina, gestori di piscine, che possono chiedere il contributo se, nel 2021, hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto al 2019. Per le imprese costituite nel 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Per rispondere al quesito, si fa presente che il DL n. 4/2022 all'art. 3 specifica che per l'anno 2022 risultano beneficiarie le imprese che svolgono, **come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633**, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2.

Settore wedding, intrattenimento, HORECA

Purtroppo non ho capito un passaggio in merito ai contributi HORECA: chi ha chiesto il contributo Sostegni BIS e rientra nei codici ATECO HORECA, può chiedere il contributo ex DL 73/2021, non appena sarà disponibile il decreto attuativo?

Settore wedding, intrattenimento, HORECA

Certo. Il DL 73/2021 si riferisce a CFP per il 2021. Il DL 4/2022 a CFP per il 2022.

Non abbiamo ancora un decreto attuativo per entrambi gli anni.

Settore wedding, intrattenimento, HORECA

Ho un cliente che ha come codice ateco: 773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi. Rientra nel ristori wedding? Tale cliente lavora soprattutto per matrimoni ed eventi, ma mi sembra di aver capito che non vi rientra in base al Codice Ateco, come bisogna comportarsi?

Settore wedding, intrattenimento, HORECA

I beneficiari del CFP per l'anno 2022 previsto dal DL n. 4/22 (art. 3) sono esclusivamente le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30,93.11.2. Attendiamo il provvedimento di prossima emanazione per avere certezza del perimetro soggettivo dell'agevolazione prevista nel 2021 dal DL Sostegni bis e per il 2022 dal Sostegni ter. Certo è che il legislatore ha voluto indicare specifici Codici Ateco direttamente nella norma per il 2022.

Credito d'imposta settore tessile

Credito d'imposta settore tessile

Buongiorno. E' richiesta la certificazione del valore delle rimanenze relativa anche agli esercizi pregressi? Non è sufficiente la certificazione delle rimanenze dell'ultimo periodo ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il settore tessile e moda?

Credito d'imposta settore tessile

Con il decreto Sostegno ter si amplia la platea delle imprese beneficiarie del credito di imposta rimanenze di magazzino. Riservato finora alle imprese dei settori tessile, moda e accessori, al bonus sono ora ammesse anche le imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Restano confermati tutti gli altri aspetti della disciplina. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, è necessario aver registrato, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, un incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei 3 periodi d'imposta precedenti.

Il credito di imposta è pari al 30% del valore delle **rimanenze finali di magazzino** di cui all'art. 92, c. 1, Tuir eccedente la media del medesimo valore **registrato nei 3 periodi d'imposta precedenti** a quello di spettanza del beneficio (quindi il 2018, il 2019 e il 2020).

La media delle rimanenze è quindi mobile. Per le domande riferite all'anno 2020, la media riguarda il 2017, 2018 e 2019, mentre per le domande riferite all'anno 2021, la media riguarda il 2018, 2019 e 2020.

L'estensione della platea delle imprese beneficiarie è prevista dall'art. 3, c. 3, D.L. n. 4/2022 (decreto Sostegni ter), che aumenta anche la dotazione finanziaria della misura di 100 milioni di euro per l'anno 2022 (che passa da 150 a 250 milioni di euro).

Restano confermati tutti gli altri aspetti della disciplina.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una **certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione**. Per i soggetti con bilancio certificato, invece, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

Credito d'imposta settore tessile

Per espressa previsione normativa il metodo e i criteri applicati per la **valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio** devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei 3 periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Si ritiene che le rimanenze siano da valutare nell'ultimo periodo, ma con criteri omogenei rispetto a quelli applicati in precedenza.

Nelle istruzioni per la compilazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per il 2020, i soggetti che non avevano ancora chiuso il periodo d'imposta di spettanza del beneficio alla data di presentazione della comunicazione dovevano procedere a valutare le rimanenze finali che prevedevano di registrare per tale periodo d'imposta. Ecco la reale difficoltà.

Credito d'imposta settore tessile

Il credito di imposta rimanenze vale solo per industria abbigliamento/moda o anche commercio al dettaglio e all'ingrosso?

Credito d'imposta settore tessile

“Vecchi” beneficiari

Istituito dal decreto Rilancio (art. 48-bis, D.L. n. 34/2020, convertito) e prorogato dal decreto Sostegni bis (art. 8, D.L. n. 73/2021, convertito), il credito di imposta originariamente era riconosciuto esclusivamente alle imprese che operano nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria di cui ai seguenti codici Ateco 2007 (individuati dal Ministro dello Sviluppo Economico con il decreto 27 luglio 2021): 13.10.00; 13.20.00; 13.30.00; 13.91.00; 13.92.10; 13.92.20; 13.93.00; 13.94.00; 13.95.00; 13.96.10; 13.96.20; 13.99.10; 13.99.20; 13.99.90; 14.11.00; 14.12.00; 14.13.10; 14.13.20; 14.14.00; 14.19.10; 14.19.21; 14.19.29; 14.20.00; 14.31.00; 14.39.00; 15.11.00; 15.12.01; 15.12.09; 15.20.10; 15.20.20; 16.29.11; 16.29.12; 20.42.00; 20.59.60; 32.12.10; 32.12.20; 32.13.01; 32.13.09; 32.50.50; 32.99.20.

Credito d'imposta settore tessile

Nuovi beneficiari che si aggiungono

Il decreto Sostegni ter amplia la platea delle imprese beneficiarie, ammettendo, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche le imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche Ateco 2007:

- 47.51;
- 47.71;
- 47.72.

Ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 luglio 2021, per l'accesso al credito d'imposta, rileva il codice di attività economica comunicato all'Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9.

Secondo quanto indicato nelle istruzioni al modello di comunicazione per la fruizione del bonus (provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 11 ottobre 2021, n. 262282), il codice può essere prevalente o non prevalente e in presenza di più attività, occorrerà considerare il codice corrispondente all'attività, tra queste, prevalente.

CFP per attività al dettaglio

CFP per attività al dettaglio

In attesa del provvedimento di attuazione per il Contributo a Fondo Perduto per le attività commerciali (codice Ateco incluso nell'elenco), fermo restando il requisito della riduzione di ricavi, ho iniziato l'attività il 28.02.2019.

Devo comunque confrontare la media mensile dei ricavi del 2021 con quella del 2019 calcolando quest'ultima in base ai mesi di attività o è previsto un minimo di contributo nonostante l'eventuale riproporzionamento?

CFP per attività al dettaglio

Il contributo a fondo perduto, a favore dei soggetti maggiormente incisi (articolo 2, DI 4/2022) è destinato alle imprese che svolgono in via prevalente **attività di commercio al dettaglio** identificate dai codici Ateco 2007 indicati in tabella.

47.19	Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
47.30	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.43	Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.5	Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
47.6	Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
47.71	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.75	Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
47.76	Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
47.77	Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
47.78	Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
47.79	Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
47.82	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
47.89	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.99	Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

CFP per attività al dettaglio

Possono accedere alla misura di sostegno gli esercenti che, contemporaneamente:

- nel 2019, hanno avuto un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro;
- nel 2021, hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019 (a tal fine, vanno considerati i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir).

Inoltre, al momento in cui presentano la domanda per il riconoscimento del contributo, le imprese interessate devono:

- avere sede legale od operativa in Italia e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese per una delle attività indicate in tabella;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019 secondo la normativa europea (articolo 2, punto 18, regolamento Ue 651/2014), con le eccezioni previste dalla disciplina in materia di aiuti di Stato;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, lettera d), Dlgs 231/2001).

L'aiuto destinato a ciascuna impresa ammessa al beneficio è pari a una percentuale applicata alla differenza tra **l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al 2021 e quello dei ricavi riferiti al 2019:**

- il 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400mila euro
- il 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400mila euro e fino a un milione di euro
- il 40%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni.

A oggi la norma non prevede una specifica disciplina per le imprese costituite nel corso del 2019. Dobbiamo attendere il provvedimento. Quest'ultimo potrebbe prevedere un riproporzionamento. Non esiste un contributo minimo garantito

CFP per attività al dettaglio

Buongiorno, per il commercio al dettaglio come devo effettuare il raffronto 2021 VS 2019 nel caso in cui nel corso dell'anno 2021 sia stata aperta una ulteriore unità locale che incrementa i ricavi 2021?

Nella pratica l'attività tradizionale del 2021 ha subito un calo che non si evidenzia nei ricavi (A1) per via dell'apertura del nuovo locale

CFP per attività al dettaglio

L'aiuto destinato a ciascuna impresa ammessa al beneficio è pari a una percentuale applicata alla differenza tra **l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al 2021 e quello dei ricavi riferiti al 2019:**

- il 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400mila euro
- il 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400mila euro e fino a un milione di euro
- il 40%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni.

Non conta l'apertura di una nuova unità locale o meno. Ciò che conta è l'ammontare totale dei ricavi (A1) .

Credito d'imposta investimenti pubblicitari sodalizi sportivi

Buongiorno, l'attestazione delle spese per sponsorizzazioni cosa deve contenere? Ossia l'attestatore deve verificare fatture e bonifici eseguiti? Quali responsabilità ci sono per l'attestatore?

Credito d'imposta investimenti pubblicitari sodalizi sportivi

Il D.P.C.M. del 30.12.2020 conferma che la spesa dovrà risultare da apposita attestazione rilasciata: “dal Presidente del Collegio sindacale dell’ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista” iscritto all’albo dei dottori commercialisti o dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Sì, l’attestatore deve verificare le fatture e i bonifici (fatti nell’anno di competenza).

Si vedano le Faq sul sito del Dipartimento dello sport

[\(https://www.sport.governo.it/it/contributi-e-patrocini/credito-dimposta-per-sponsorizzazioni-sportive/faq/\)](https://www.sport.governo.it/it/contributi-e-patrocini/credito-dimposta-per-sponsorizzazioni-sportive/faq/)

Per le pubblicità ad ASD è possibile richiedere al beneficiario l'attestazione?

Si potrebbe chiedere alla società sportiva di certificare il requisito oltre all'avvenuto incasso?

Credito d'imposta investimenti pubblicitari sodalizi sportivi

Si, vanno richieste molte dichiarazioni:

- la dichiarazione della federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive destinatarie dell'investimento, nonché l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche e paralimpiche. Trattasi di documento che i soggetti beneficiari devono richiedere ai soggetti destinatari dell'investimento e che a loro volta questi ultimi devono richiedere alla federazione sportiva di affiliazione. Rimane il dubbio se il riferimento all'attività giovanile possa limitarsi solo allo svolgimento di corsi di avviamento o anche alla partecipazione di attività agonistica per minorenni;
- per le società e associazioni sportive il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Coni;
- la **dichiarazione sostitutiva atto di notorietà resa, ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 445/2000, dal soggetto destinatario dell'investimento** (lega, società sportiva, associazione sportiva) concernente la consistenza dei ricavi prodotti nel periodo di imposta 2019 almeno pari a 150 mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro (in caso di dichiarazione mendace è prevista l'applicazione di sanzioni di carattere penale). **Si suggerisce di far indicare che il soggetto non applica la L. 398/1991 (essendo espressamente esclusi dalla norma i soggetti sportivi che hanno optato per detto regime).**

Chi ha già usufruito del credito d'imposta relativa ai versamenti di sponsorizzazione, nel periodo 01/07/2020 al 31/12/2020 può fare una nuova richiesta per il credito d'imposta nuovo relativo alle sponsorizzazioni 1° trimestre 2022?

Si, certamente. Sono spese sostenute in anni diversi. Sono *plafond* diversi.

Bonus edili

Per quanto riguarda l'opzione della cessione del credito da effettuarsi entro il 17/2: come opzione intendo la prima ricevuta di invio o la seconda? Specifico: entro il 17/2 basta ottenere la prima ricevuta di protocollazione?

Si ritiene valga la prima ricevuta di avvenuta protocollazione.

A proposito di “sub”, nel caso non ci sia che numero occorre indicare, visto che è un campo obbligatorio?

In tale caso va indicata la dicitura “NP”.

Nella comunicazione di cessione del credito sull'Ade, il flag sul pulsante di edilizia libera si appone anche per i lavori sotto i 10.000,00 euro? Inoltre si può avere maggiore chiarezza sui lavori edili e assimilati da considerare facenti parte dell'edilizia libera?

Bonus edili

La casella “ **Edilizia Libera**” deve essere barrata nel caso di intervento classificato come opera di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del TUE e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale.

Se la Comunicazione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° gennaio 2022, non ricorre l’obbligo del visto di conformità per gli interventi diversi dal Superbonus e dal Bonus Facciate classificabili come attività di “edilizia libera”.

Questa casella non deve essere barrata nel caso di interventi ammessi al Superbonus e nel caso di Bonus Facciate.

Se si tratta di intervento di importo complessivo inferiore a 10.000 euro e non in edilizia libera non va barrata.

Non si applica il visto comunque.

Bonus facciate: operazione effettuata nel 2021 con dichiarazione di fine lavori al 31.10.2021 – in caso di cessione in data 2022 è obbligo avere l'asseverazione e visto di conformità? La detrazione è del 90% ? Nel caso di scelta della detrazione in dichiarazione nei 10 anni è obbligo o no l'asseverazione e il visto di conformità?

Bonus edili

In una risposta aggiornata al 22.11.2021 prima e nella CM. 16/E/2021 poi, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che il co.1-ter dell'art. 121 del DL 34/2020 *“si applica, in via di principio, alle **comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021** (data di entrata in vigore del DL n. 157 del 2021)”*

L'Agenzia, tuttavia, ha ritenuto che l'obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione dell'opzione e l'obbligo di attestazione della congruità delle spese **non sussiste per quei contribuenti in buona fede** *“che abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all'Agenzia.”*

Con riguardo ai bonus diversi dal superbonus, quindi, la CM. 16/2021 ha precisato che i **sopravvenuti obblighi di visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese si applicano sulle comunicazioni di opzione presentate all'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12.11.2021**, con l'esclusione però di quelle che si riferiscono a spese sostenute (con stipula di accordi di cessione o emissione di fatture con annotazione dello sconto da parte del fornitore) **prima di tale data**.

Per i **soggetti titolari di reddito d'impresa** (imprese individuali, società ed enti commerciali), per i quali si applica il criterio della **competenza economica**, di cui all'art. 109 del TUIR, invece, detti obblighi (visto e congruità delle spese) non si applicano con riferimento alle fatture emesse fino all'11.11.2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa (rimane fermo che gli accordi di cessione o emissione di fatture con annotazione dello sconto da parte del fornitore debbano essere stati stipulati prima del 12.11.2021). In altre parole, ove gli accordi siano stati presi prima del 12.11.2021, l'obbligo di visto e congruità nel caso di opzione della detrazione spettante non sussiste:

- per i **soggetti non titolari di reddito d'impresa**, se le spese sono state sostenute prima del 12.11.2021;
- per i **soggetti titolari di reddito d'impresa**, se le fatture sono state emesse prima del 12.11.2021.

Visto e attestazione di congruità per le detrazioni diverse dal superbonus 110% sono invece obbligatorie se:

- l'accordo per l'opzione è stato preso successivamente al 12.11.2021;
- la comunicazione è presentata successivamente al 12.11.2021 e se:
 - il pagamento delle fatture è successivo al 12.11.2021 per le persone fisiche;
 - le fatture sono state emesse successivamente al 12.11.2021 per i titolari di reddito d'impresa.

Va verificato, quindi, se nel quesito si tratta di soggetto persona fisica o d'impresa.

Ove se ne fruisca in dichiarazione dei redditi, del bonus facciate **nessuna necessità di visto o asseverazione**.

Una Srl, che ha crediti fiscali per 500.000 euro (maturati da vari Bonus Facciate concessi nel 2021) accettati prima del 7/02/2022, può cederli ad un'altra S.r.l. che poi li cederà nuovamente alle Poste Italiane? Per Poste Italiane saranno dei crediti cedibili ulteriormente ?

Bonus edili

È stato annunciato un decreto correttivo che sbloccherà tale stop alle cessioni a catena, per la prossima settimana. Ciò premesso, a oggi l'articolo 28 del decreto Sostegni-ter (DL 27 gennaio 2022, n. 4) ha eliminato la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima per il Superbonus e gli altri bonus cedibili. In pratica **dal 27 gennaio 2022**, è possibile effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”.

È previsto, tuttavia, un periodo transitorio, per il quale i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto di una ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tutto ciò a patto che, prima del 7 febbraio 2022, sia stata trasmessa la comunicazione all'Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data. Ora, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di prossima emanazione, **prorogherà dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022** il termine prima del quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022. Pertanto, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).

La S.r.l., a prescindere dalle cessioni effettuate e comunicate all'AdE prima del 07.02.2022, potrà cedere dal 7.02.2022 (tra poco 17.02.2022) una sola volta ulteriormente il credito. Se cede alla S.r.l. prima del 17.02.2022 con protocollo dell'Agenzia, potrà cedere solo alle Poste dal 17.02.2022 in poi.

Le Poste hanno congelato le acquisizioni. Se dovessero accettare non si potrà più cedere ulteriormente il credito.



TUTTI I SERVIZI PROFESSIONALI. UN'UNICA PIATTAFORMA

CESI Multimedia S.r.l.
Via Vittoria Colonna, 7
20149 Milano
Tel. 02.36165.200
info@cesimultimedia.it

